COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
PROVINCIA COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 13.05.2021	**Oggetto** : Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – Aggiornamento.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Maggio dalle ore 17.50 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunito, su appositi avvisi del Presidente del Consiglio, in sessione staordinaria, il Consiglio Comunale, per la trattazione del punto in oggetto, così composto:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Carlo Pisano	Presidente	X	
2	Rocchetti Vincenzo	SINDACO	X	
3	Agostino Treviso	Consigliere comunale	X	
4	Antonietta Giuseppina D'Angelis	"	X	
5	Pietro Occhiuzzi	"	X	
6	Gianfranco De Luca	"	X*	
7	Alberto Logullo	"	X	
8	Marco Sconosciuto	"	X	
9	Gianfranco Capua	"	X	
10	Andrea Muglia	"	X	
11	Antonio Carnevale	"		X

*Il Cons. Gianfranco DE LUCA partecipa alla trattazione del punto all'ordine del giorno in oggetto specificato in videoconferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27.=

Partecipa l'Assessore esterno Sergio Sciammarella.

Assiste alla seduta, per l'esclusivo esercizio delle funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Ernesto Gagliardi .

Il Presidente del Consiglio – Carlo Pisano , constatato che è presente il numero legale, invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

COMUNE di GUARDIA PIEMONTESE

STAZIONE TERMALE - COMUNITA' OCCITANA

Ufficio Tributi

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

PROPONENTE: RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«***Art. 4 - Imposta di soggiorno.***

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«*3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«*1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«*7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.*»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- Il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

  *«**Art. 7 - Regolamenti.***

  1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- il verbale della commissione consiliare;
- lo statuto comunale;

PRPOPONE

Di aggiornare il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014, per come da schema allegato.

27 APR 2021

Guardia Piemontese, _____

Responsabile Settore Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro

_____

Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Bufanio

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE (CS)

Parere per la regolarità tecnica-contabile,
ai sensi degli artt. 49 - 147-bis e 153 del D. Lgs n. 267 e ss.mm.ii.

Servizio Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro

_____

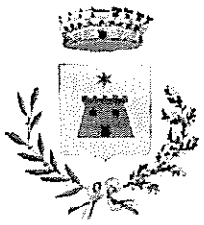

Comune di GUARDIA PIEMONTESE

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta.	9	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
3	Determinazione della misura dell'imposta.	10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
4	Destinazione del gettito.	11	Rinvio dinamico.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	12	Tutela dei dati personali.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	13	Rinvio ad altre disposizioni.
7	Sanzioni,	14	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", aggiorna e disciplina l'imposta comunale di soggiorno, istutuita con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. L'applicazione dell'imposta del presente regolamento decorre dal 01/01/2021.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di GUARDIA PIEMONTESE e del Compendio Termale, fino a un massimo di n. 12 pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di GUARDIA PIEMONTESE, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno ed è applicata per i primi 12 giorni consecutivi di pernottamento.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. **Mesi sottoposti a imposta di soggiorno: TUTTI I MESI**

4. Tipologia e classificazione delle strutture:
a) Hotel 5 stelle;
b) Hotel 4 stelle;
c) Hotel 3 stelle;
d) Hotel 2 stelle;
e) Hotel 1 stella;
f) Attività extralberghiere;

Art. 4
Destinazione del gettito

Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per :

a) Marketing turistico e territoriale;
b) Realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
c) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei ciruiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss del codice del turismo approvato con Dlgs 23 maggio 2001, n. 79;
d) Ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli al turismo accessibile;
e) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
f) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
g) Cofinanziamento di interventi promozionali d realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
h) Progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
i) Incentivi di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i peridi di bassa stagione;
j) Incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive;
k) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 5
Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

a) minori entro il 14° anno di età;

b) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;

c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;

d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;

Art. 6
Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8
Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ovvero con modello F24, per come da convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di GUARDIA PIEMONTESE sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2021

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ....., in data ...../...../.....;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*

  per 15 giorni consecutivi dal ...../...../..... al ...../...../.....,

  con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno ...../...../.....

Data ...../...../.....

Timbro

Il Responsabile del Servizio

.....

Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali dell'Organo di Revisione
N. Documento: 7/2021

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 7/2021

Data della seduta istruttoria: 06/05/2021 Luogo della seduta istruttoria Sede del Revisore

Ora Inizio seduta: 09.00 Ora Fine seduta: 12.50

Verbale n. 7 del 06/05/2021

Oggetto: Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere

Comune di Guardia Piemontese
87020 (Provincia di Cosenza)
Prot. N. 2752
Cat. Cl.
Ric.
Ris.
12 MAG 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA - SAVERIO CARLO GRECO - N. 484/A

Versione:32

Dott. Greco Saverio Carlo
P. IVA 02383800782
Via Beato Umile, I Trav. Panebianco – 87100 Cosenza –
Tel. 0984391002 – 0984481446 - Fax 098433081
Email: grecosaverio@slcv.it – PEC: saveriocgreco@odcec.cs.legalmail.it

Dott. Saverio Carlo Greco
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Verbale n. __7____ Data ____06/05/2021_	OGGETTO: **Parere sul Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno**

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 09.00 l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento tributario relativo all'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

****

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento relativa all'istituzione e all'applicazione dell'Imposta di soggiorno, recapitata all'organo di revisione via PEC in data 27/04/2021;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la proposta di delibera non contiene alcuna indicazione in merito e non fissa nuove tariffe rispetto a quelle vigenti;

OSSERVATO

- in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: la proposta di delibera non reca alcuna previsione ad opera degli Uffici dell'impatto sulle entrate dell'adozione del nuovo regolamento.

- in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:

    - All'art 2 del Regolamento, rubricato "Istituzione e presupposto dell'imposta", è contenuta l'espressione: "L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di GUARDIA PIEMONTESE e del Compendio Termale". Agli atti istruttori di quest'Organo di Revisione è documentato che il "Compendio Termale" si estende sul territorio del comune di Acquappesa, oltre che su quello di Guardia Piemontese. La formulazione dell'Art. 2 può quindi prestarsi ad errori interpretativi, se non si chiarisce che l'imposta di che trattasi si applica limitatamente alla parte del Compendio Termale ricadente nel comune di Guardia Piemontese. Si ritiene da questo punto di vista più utile l'espressione usata all'art. 4 del Regolamento nella sua versione attuale: "L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Guardia Piemontese, compreso il Compendio Termale."
    - Nel nuovo Regolamento non vi è menzione alcuna al "Funzionario Responsabile", disciplina contenuta invece nell'art 9 del Regolamento nella versione attuale.
    - Nel nuovo Regolamento non si fa menzione alcuna dell'obbligo di resa del Conto Giudiziale, per come peraltro autorevolmente ribadito con Ordinanza n. 19654 del 2018 della Corte di Cassazione.
    - L'art 7 del Regolamento proposto, rubricato "Sanzioni", fa espresso riferimento ai principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Non fa invece alcun richiamo ai riferimenti normativi applicabili per il procedimento sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti comunali (come ad esempio quelle relative gli obblighi di informativa)..

Versione:32

- Nel Regolamento proposto per l'approvazione non è contemplata alcuna disposizione in materia di contenzioso, per come invece prevede l'art. 19 del Regolamento attualmente in vigore.
- Si fa infine presente che, alla data odierna, il Comune di Guardia Piemontese non figura tra le Amministrazioni aderenti al sistema PagoPA (https://www.pagopa.gov.it/data/pagopa-ec.xlsx), sistema di pagamento previsto dalla nuova ipotesi regolamentare, assieme alle modalità di pagamento mediante F24

- Visti:
  - il D.Lgs. n. 267/2000;
  - il D.Lgs. n. 118/2011;
  - lo Statuto Comunale;
  - il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RACCOMANDA

Di valutare con la necessaria attenzione le osservazioni sopra riportate.

La seduta si è conclusa alle ore 12.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato da:GRECO SAVERIO CARLO
Data: 06/05/2021 13:09:52

Allegati.

- Proposta di delibera e allegato regolamento
- Regolamento nella versione attuale (Fonte: sito comunale)

COMUNE di GUARDIA PIEMONTESE

STAZIONE TERMALE - COMUNITA' OCCITANA

Ufficio Tributi

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

PROPONENTE: RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«***Art. 4 - Imposta di soggiorno.***

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«*3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«*1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«*7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.*»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- Il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

  «Art. 7 - Regolamenti.

  1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- il verbale della commissione consiliare;
- lo statuto comunale;

PRPOPONE

Di aggiornare il Regolamento per l'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 28/11/2014, per come da schema allegato.

Guardia Piemontese, _____

Responsabile Settore Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro

Responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Bufanio

Parere per la regolarità tecnica-contabile,
ai sensi degli artt. 49 - 147-bis e 153 del D. Lgs n. 267 e ss.mm.ii.

Servizio Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro

COMUNE di GUARDIA PIEMONTESE

STAZIONE TERMALE - COMUNITA' OCCITANA

Ufficio Tributi

Prot. 2786 Guardia Piemontese 13 maggio 2021

Al Sig. Sindaco
Sig. Vincenzo Rocchetti
Sede

Ai Sigg. della Giunta Comunale
Sede

Al Consigliere Delegato al Bilancio
Geom. Gianfranco De Luca

Al. Segretario Comunale
Dr. Ernesto Gagliardi
Sede

OGGETTO: Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

CHIARIMENTI PROPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Riferimento osservazioni Organo di Revisione

- L'imposta si applica alle strutture ricettive ubicate sul territorio del comune di Guardia Piemontese e del Compendio Termale, zona promiscua di proprietà dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese.

- Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.

- Nella normativa, comunque in continua evoluzione ed aggiornamento, da ultimo per la riscossione dell'Imposta il Dl. n. 34 del 19/05/2020 all'art. 180 c. 3 ha previsto *"Il gestore della struttura ricettiva é responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi....."*

- Per il contenzioso, come per altro non previsto nel regolamento proposto, l'art. 13 del regolamento proposto, rinvia alle disposizioni previste in materia di Imposte sul reddito delle persone fisiche, in quanto applicabili.

- Il comune di Guardia Piemontese ha aderito al sistema PagoPa in data 01/04/2021, codice interbancario 96A60.

Certi di aver chiarito le osservazioni, nel resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Il responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Bufanio

Il responsabile del settore Finanziario-Tributi
Dott.ssa Tiziana Nigro

Dettaglio Ente Creditore

Denominazione

Comune di Guardia Piemontese

Codice Fiscale

00263580789

Codice IPA

c_e242

Indirizzo PEC ente

protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

Referente pagamenti

Tiziana Nigro

Indirizzo email Referente Pagamenti

comuneguardiap.ragioneria@gmail.com

Data Adesione

01/04/2021

Codice GS1 GLN

Codice Interbancario

96A60

Modifica Ente Creditore (/pda-portal/admin/ec/21697/ecDetailEdit/edit/)

Elenco Connessioni

Aggiungi Connessione (/pda-portal/admin/ec/21697/joinmode/new)

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Intermediario / Partner	Referente Tecnico	Data Connessione	Stato Connessione	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mo 4

Art. 180

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto : " Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – Aggiornamento " - presentata dal Responsabile del Settore Finanziario/Tributi Dott.ssa Nigro Tiziana;

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente: Illustra le modifiche che debbono essere apportate al vigente Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, così da aggiornarlo e adeguarlo alle nuove norme in materia. Precisa che su dette modifiche il Revisore dei Conti non ha dato parere ma ha presentato delle osservazioni e fatto delle raccomandazioni che sono state debitamente recepite e fatte proprie e di cui da lettura.

Cons. Capua: Ribadisce le motivazioni già addotte per l'approvazione del Regolamento DAT posto al precedente punto dell'ordine del giorno: in Commissione Regolamento, insieme al Cons. Carnevale, infatti si è astenuto avendo ricevuto tardi la proposta senza avere così la possibilità di approfondirne il contenuto. Preannuncia conseguentemente l'astensione.

Cons. Logullo: Visti i pareri favorevoli resi dagli Uffici, a nome dell'intero gruppo della maggioranza, preannuncia voto favorevole sulla proposta;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Tributi ai sensi degli art. art. 49 – 147 bis e 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nella proposta oggetto di approvazione;

Attesto l'esito della votazione all'uopo tenutasi e di seguito riportato :

Voti favorevoli 06 , Contrari 0, Astenuti 4 (Capua, D'Angelis, Muglia e Treviso), su n° 10 consiglieri presenti e su n° 06 consiglieri votanti.

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto : " Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – Aggiornamento " - presentata dal Responsabile del Settore Finanziario/Tributi Dott.ssa Nigro Tiziana, allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale : " Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – Aggiornamento ";
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finaziario/Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza;
4. e, con successiva identica votazione resa al termine di lavori consiliari, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000.

Il Segretario comunale
Dott. Ernesto GAGLIARDI

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE (CS)

Il Presidente
Carlo Pisano

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° " Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (*art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/200*

ATTESTA

che la stessa deliberazione

☐

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 – comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)

COMUNE DI CARAGLIO PIEMONTESE (CN)

Dr. Ernesto GAGLIARDI

Pubblicata sull'Albo Pretorio on -line in data 27 MAG 2021 con il n. _____
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

Il RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Ing. Caruso Giuseppe